

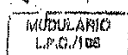
(28) Comma aggiunto dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43.

(29) Comma aggiunto dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43.

(30) Comma aggiunto dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43.

(31) Comma aggiunto dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43.

ALLEGATO 12



MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
INFRASTRUTTURE
7344 19/04/2005 AG/LP

Mod. 39

*Il Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti*

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO l'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n.289;

VISTO l'articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n.352, e successive modificazioni, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n.291;

VISTO l'articolo 3 del decreto legge 22 marzo 2004, n.72, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2004, n.128, che prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto legge, individui i limiti di impegno di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n.166, relativi agli esercizi finanziari 2003 e 2004, sui quali va calcolata l'aliquota del tre per cento prevista dall'articolo 60 della citata legge n.289/2002;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 7 aprile 2004, con il quale è stato determinato l'ammontare dei limiti d'impegno relativi agli esercizi finanziari 2003 e 2004 e da destinare alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali, quantificati rispettivamente in 2.680.000 e 2.550.000 euro;

VISTO l'articolo 80, comma 21, della legge n.289 del 2002, che prevede l'inserimento di un piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico;

VISTO l'articolo 3, comma 91, della legge 24 dicembre 2003, n.350, che destina al predetto piano straordinario un importo non inferiore al dieci per cento delle risorse di cui all'articolo 13, comma 1, della legge n.166 del 2002, che risultano disponibili al 1° gennaio 2004;

VISTA la legge 30 dicembre 2004, n. 311, (legge finanziaria 2005) ed in particolare l'articolo 1, comma 565, con il quale vengono rimodulate le autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale riportate nella tabella F allegata alla stessa legge;

CONSIDERATO che in virtù della suddetta legge n.311 del 2004, gli stanziamenti destinati alla realizzazione delle opere strategiche di cui all'articolo 13, comma 1, della citata legge n.166 del 2002 per il triennio 2005-2007 sono stati quantificati rispettivamente in 182.480.000 euro per il 2005, in 421.695.000 euro per il 2006 e in 421.695.000 euro per il 2007;

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3365 del 29 luglio 2004, recante disposizioni urgenti di protezione civile, con la quale il Sindaco di Venezia-Comissario delegato per l'emergenza nel territorio del Comune di Venezia è stato autorizzato ad utilizzare, ai sensi dell'articolo 80, comma 28, della legge 27 dicembre 2002, n.289, il limite d'impegno di 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno

2005, a valere sui finanziamenti degli interventi previsti dall'articolo 13, comma 1, della legge n.166 del 2002;

VISTO l'articolo 3, comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2005, n.7 convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n.43, che prevede che per l'utilizzazione delle risorse da assegnare alla Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo-ARCUS s.p.a., continuano ad applicarsi per il 2005 le disposizioni di cui all'articolo 3 del citato decreto legge n.72 del 2004;

VISTO l'articolo 3, comma 2, del predetto decreto legge n.7 del 2005, che prevede per gli esercizi finanziari 2005 e 2006 un'ulteriore riserva del due per cento a valere sugli stanziamenti previsti per le finalità di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.443, da destinare a progetti di intervento rivolti ad agevolare o promuovere la conservazione o fruizione dei beni culturali e a favore delle attività culturali e dello spettacolo;

SENTITO il Ministro per i beni e le attività culturali;

DECRETA

Articolo 1

1. I limiti di impegno di cui all'articolo 13, comma 1, della legge n.166 del 2002, relativi agli esercizi finanziari 2005 e 2006 sui quali calcolare l'aliquota del tre per cento prevista dall'articolo 60, comma 4, della legge n.289 del 2002, sono quantificati, alla data del 1° gennaio 2005, rispettivamente in 181.480.000 euro e in 239.215.000 euro. Conseguentemente, la quota dei suddetti limiti da destinare alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali, è determinata in 5.444.000 euro relativamente al limite di impegno decorrente dall'anno 2005 e 7.176.000 euro relativamente a quello decorrente dall'anno 2006.

2. Ferma restando l'eventuale revisione a seguito di nuovi finanziamenti per la realizzazione del programma di infrastrutture di cui all'articolo 13 della legge n.166 del 2002, l'aliquota del due per cento prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto legge n.7 del 2005, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n.43, viene calcolata sulla disponibilità esistente al 1° gennaio 2005, pari a 2.977.000 euro e relativa al limite d'impegno del 2006. Conseguentemente, la quota da destinare a progetti di intervento rivolti ad agevolare o promuovere la conservazione o fruizione dei beni culturali e a favore delle attività culturali e dello spettacolo relativamente ai limiti d'impegno decorrenti dall'anno 2006 è determinata in 59.000 euro.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio provvedimento alle occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il presente decreto viene inviato al competenti Organo del controllo per la prescritta registrazione.

Roma, 19 APR. 2005

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Pietro Lunardi

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

B. Berlusconi

ALLEGATO 13

Mod. B - 02 - 1306

PEC: 62892.144.23 @

(DA CITARE SEMPRE NELLA RISPOSTA)

PIANO DI AMMORTAMENTO

Ente mutuatario: ARCUS S.P.A.
 Prestito di euro 62.892.144,23 per INTERVENTI A FAVORE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
 PREVISTI DAL DECRETO INTERMINISTRIALE DEL 20.7.2005

Forma di riferimento: DL 7/05 IMPEGNI 2005/06 REC. PATR. ARTIST. DL 72/04
 Importo nominale: EUR 62.892.144,23
 da ammortizzare
 con 62.892.144,23 a carico di: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Ammortamento in anni 15			Saggio %	Importo rata	Impegno annuale
dal	al	Tipologia			
01.01.2006	31.12.2020	SEMESTRALE	3,55	2.722.000,00	5.444.000,00
			% a contributo	Importo a contributo	

Rate residue	Data scadenza	Rento capitale	Quota capitale	Quota interessi	Importo rata	Saggio fraz.
30	30.06.2006	62.892.144,23	1.605.664,44	1.116.335,56		
29	31.12.2006	61.286.479,79	1.634.164,98	1.087.835,02		
28	30.06.2007	59.652.314,81	1.663.171,41	1.058.828,99		
27	31.12.2007	57.989.143,40	1.692.692,71	1.029.307,29		
26	30.06.2008	56.296.450,69	1.722.738,00	999.262,00		
25	31.12.2008	54.573.712,69	1.753.316,60	968.683,40		
24	30.06.2009	52.820.396,09	1.784.437,97	937.562,03		
23	31.12.2009	51.035.958,12	1.816.111,74	905.888,26		
22	30.06.2010	49.219.846,38	1.848.347,73	873.652,27		
21	31.12.2010	47.371.498,65	1.881.155,90	840.844,10		
20	30.06.2011	45.490.342,75	1.914.546,42	807.453,58		
19	31.12.2011	43.575.796,33	1.948.529,62	773.470,38		
18	30.06.2012	41.627.266,71	1.983.116,02	738.883,98		
17	31.12.2012	39.644.150,69	2.018.316,33	703.683,67		
16	30.06.2013	37.625.834,36	2.054.141,44	667.858,56		
15	31.12.2013	35.571.692,92	2.090.602,45	631.397,55		
14	30.06.2014	33.481.090,47	2.127.710,65	594.289,35		
13	31.12.2014	31.353.379,82	2.165.477,51	556.522,49		
12	30.06.2015	29.187.902,31	2.203.914,73	518.065,27		
11	31.12.2015	26.983.987,58	2.243.034,22	478.965,78		
10	30.06.2016	24.740.953,36	2.282.848,08	439.151,92		
9	31.12.2016	22.458.105,28	2.323.368,63	398.631,37		
8	30.06.2017	20.134.736,65	2.364.608,43	357.391,57		
7	31.12.2017	17.770.128,22	2.406.580,23	315.419,77		
6	30.06.2018	15.363.547,99	2.449.297,02	272.702,98		
5	31.12.2018	12.914.250,97	2.492.772,05	229.227,95		
4	30.06.2019	10.421.478,92	2.537.018,75	184.981,25		
3	31.12.2019	7.884.460,17	2.582.050,83	139.949,17		
2	30.06.2020	5.302.409,94	2.627.882,24	94.117,76		
1	31.12.2020	2.674.527,10	2.674.527,10	47.472,90		
TOTALE			62.892.144,23			

ALLEGATO 14

MODULARIO B.A.C. 788 18 OTT. 2005 2006	 <i>Il Ministro</i> <i>per i Beni e le Attività Culturali</i> <i>di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>	MINISTERO DELL'ECONOMIA E (Servizi Generali) FINANZE 12 05 05 4.222 - 9 NOV. 2005 Reg. 5 Nuglio 325 <i>[Signature]</i>
---	---	---

VISTO l'art. 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'art. 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291;

VISTO l'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

VISTO l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, che prevede che con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è approvato il programma degli interventi, che può ricomprendere anche interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo, da finanziare con le risorse di cui al comma 1 del medesimo articolo 3;

VISTO l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, che prevede che per l'utilizzazione delle risorse da assegnare alla Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.A., continuano ad applicarsi per il 2005 le disposizioni di cui all'articolo 3 del citato decreto-legge n. 72 del 2004;

CONSIDERATO che in virtù della legge 30 dicembre 2004, n. 311, gli stanziamenti destinati alla realizzazione delle opere strategiche di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, per il triennio 2005-2007 sono stati quantificati rispettivamente in 182.480.000 euro per il 2005, in 421.695.000 euro per il 2006 e in 421.695.000 euro per il 2007;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 19 aprile 2005, con il quale, ai sensi del sopra citato articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, la quota del tre per cento dei limiti di impegno di cui all'art. 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, concernente gli esercizi finanziari 2005 e 2006 da destinare alla spesa per la tutela e gli interventi relativi ai beni ed alle attività culturali, è stata determinata in 5.444.000 euro relativamente all'impegno decorrente dall'anno 2005 e in 7.176.000 euro relativamente a quello decorrente dall'anno 2006;

CONSIDERATO, pertanto, che il Ministero per i beni e le attività culturali potrà disporre sul proprio stato di previsione della spesa di un limite di impegno di euro 5.444.000, a decorrere dall'anno 2005;

ATTESO che la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.A. è individuata dal comma 3 del citato articolo 3 del decreto-legge n. 72 del 2004, quale soggetto incaricato di realizzare il programma degli interventi;

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 20 luglio 2005, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2005, foglio n. 70, con il quale è stato approvato il programma degli interventi a favore dei beni e delle attività culturali e dello spettacolo per gli anni 2005 e 2006, da finanziare con le suddette risorse;

CONSIDERATO che il comma 3 del citato articolo 3 del decreto legge n. 72 del 2004, stabilisce che “con apposita convenzione da stipulare, entro il termine di cui al comma 1, tra la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo ARCUS S.p.a., ed i Ministeri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinati i criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2” ed individua, pertanto, nella suddetta Società il soggetto incaricato della realizzazione del suddetto programma degli interventi;

VISTA la convenzione sottoscritta in data 29 settembre 2005, ai sensi della precitata disposizione normativa tra la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo ARCUS S.p.a., ed i Ministeri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti, con la quale sono stati disciplinati i criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi indicati nel programma approvato con il decreto interministeriale suddetto relativamente all'anno 2005;

RILEVATA, pertanto, l'esigenza di procedere all'approvazione della predetta convenzione;

DECRETA:

Art. 1

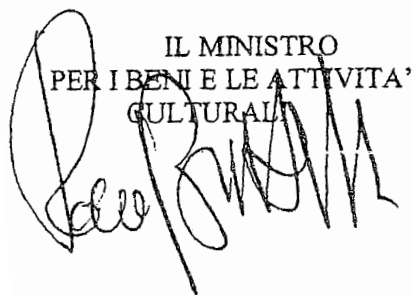
1. E' approvata la convenzione stipulata in data 29 settembre 2005, ai sensi l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, tra la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo ARCUS S.p.a. ed i Ministeri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti, con la quale sono stati disciplinati i criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi indicati nel programma approvato con il decreto interministeriale citato in premessa relativamente all'anno 2005.

Art. 2

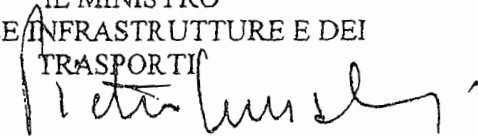
1. La convenzione di cui all'art. 1, che decorre dalla data di approvazione, ha la durata di 36 mesi e potrà essere aggiornata a seguito dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Roma, 10 OTT. 2005

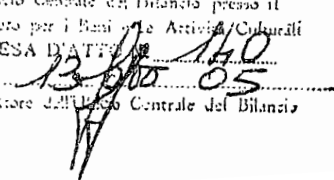
IL MINISTRO
PER I BENI E LE ATTIVITA'
CULTURALI



IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI



MINISTERO DEL TESORO, BILANCIO e P.E.
Ufficio Centrale del Bilancio presso il
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
PRESA D'ATTO
ROMA, il 13/10/05
Il Direttore dell'Ufficio Centrale del Bilancio



ALLEGATO 15

D.L. 30-12-2005 n. 273
Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2005, n. 303.

14. Attività di programmazione da parte di ARCUS S.p.A.

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, dopo le parole: «per l'anno 2005» sono inserite le seguenti: «e per l'anno 2006».

ALLEGATO 16



VISTO l'art. 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'art. 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291;

VISTO l'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede che il tre per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture è destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali;

VISTO l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, che prevede che con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è approvato il programma degli interventi, che può ricomprendere anche interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo, da finanziare con le risorse di cui al comma 1 del medesimo articolo 3;

CONSIDERATO che il comma 3 del citato articolo 3, del suddetto decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla predetta legge n. 128 del 2004, stabilisce che "con apposita convenzione da stipulare, entro il termine di cui al comma 1, tra la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo Arcus S.p.A., ed i Ministeri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinati i criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2" ed individua, pertanto, nella suddetta Società il soggetto incaricato della realizzazione del suddetto programma degli interventi;

VISTO l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, che prevede che per l'utilizzazione delle risorse da assegnare alla Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo- Arcus S.p.A. ai sensi del comma 4 dell'art. 60 della citata legge n. 289 del 2002, per l'anno 2005, continuano ad applicarsi, le disposizioni di cui all'art. 3 comma 3 del citato decreto-legge n. 72 del 2004;

VISTO l'articolo 14 del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni nella legge 23 febbraio 2006, n. 51 che estende il disposto di cui al

citato art. 3 comma 1 del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, anche all'anno 2006;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 19 aprile 2005, con il quale, ai sensi del sopra citato articolo 3, comma 1 del decreto legge 22 marzo 2004, n. 72, la quota del tre per cento dei limiti di impegno di cui all'art. 13, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166, concernente gli esercizi finanziari 2005 e 2006 da destinare alla spesa per la tutela e gli interventi relativi ai beni ed alle attività culturali, è stata determinata in 7.176.000,00 euro relativamente a quello decorrente dall'anno 2006;

VISTO il citato decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 19 aprile 2005, con il quale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del menzionato decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, la ulteriore quota del due per cento dei limiti di impegno di cui al citato art. 13, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166, concernente gli esercizi finanziari 2005 e 2006 da destinare alla spesa per la tutela e gli interventi relativi ai beni ed alle attività culturali, è stata determinata in 59.000,00 euro decorrenti dall'anno 2006;

CONSIDERATO, pertanto che il Ministero per i beni e le attività culturali potrà disporre sul proprio stato di previsione della spesa di un limite di impegno di euro 7.235.000,00, a decorrere dall'anno 2006;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) ed in particolare l'art. 1, comma 606, con il quale si dispone che a valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella F allegata alla medesima legge, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2006, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime;

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 20 luglio 2005, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2005, reg. n. 5, foglio n. 70, con il quale è stato approvato il programma degli interventi relativi alla tutela, ai beni ed alle attività culturali ed allo spettacolo per gli anni 2005 e 2006, da finanziare con le suddette risorse;

VISTA la convenzione per la disciplina dei criteri e delle modalità per la realizzazione degli interventi relativi all'anno 2005 di cui al richiamato decreto interministeriale del 20 luglio 2005, stipulata ai sensi del comma 3 del citato articolo 3, del suddetto decreto legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla predetta legge n. 128 del 2004, in data 29 settembre 2005, tra il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo – Arcus S.p.a. ed approvata con decreto in data 10 ottobre 2005 del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, registrato alla Corte dei Conti il 9 novembre 2005, reg. n. 5 foglio n. 325;

CONSIDERATO che nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, centro di responsabilità n. 2, “Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione” al capitolo 7301 denominato “somme occorrenti per la realizzazione del programma di interventi a favore dei beni e delle attività culturali da attuarsi con apposita convenzione con la Società Arcus s.p.a.”, è stato iscritto lo stanziamento relativo all'annualità 2006 per un importo pari a 7.235.000,00 relativo ai limiti di impegno di cui al citato decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 19 aprile 2005;

VISTA la convenzione sottoscritta in data 16 maggio 2006, ai sensi della precitata normativa tra la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo ARCUS S.p.a., ed i Ministeri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti, con la quale sono disciplinati i criteri e le modalità per la realizzazione

degli interventi indicati nel programma approvato con il decreto interministeriale del 20 luglio 2005, relativamente all'anno 2006;

RILEVATA, pertanto, l'esigenza di procedere all'approvazione della predetta convenzione;

DECRETA

Art. 1

1. È approvata la convenzione stipulata in data 16 maggio 2006, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, tra la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo Arcus S.p.A. , ed i Ministeri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti, con la quale sono stati disciplinati i criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi indicati nel programma approvato con il decreto interministeriale 20 luglio 2005 citato in premessa, relativamente all'anno 2006.

Art. 2

1. La convenzione di cui all'art. 1, che decorre dalla data di approvazione, ha la durata di 36 mesi e potrà essere aggiornata a seguito dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Roma,

16 MAG 2006

IL MINISTRO
PER I BENI E LE ATTIVITÀ
CULTURALI

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

CONVENZIONE

PER LA DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PER L'ANNO 2006 DI CUI AL PROGRAMMA APPROVATO CON DECRETO IN DATA 20 LUGLIO 2005 DEL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

TRA

il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, rappresentato dal Capo del dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione, Prof. GIUSEPPE PROIETTI, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentato dal Capo del dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali Arch. GAETANO FONTANA, e la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo — ARCUS S.p.A. (partita IVA 07894071005), rappresentata dall' Ing. Giorgio BASAGLIA, in qualità di Presidente, domiciliato per la carica in Via del Collegio Romano 27 – 00186 Roma;

VISTO l'art. 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'art. 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291;

VISTO l'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede che il tre per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture è destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali;

VISTO l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, che prevede che con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è approvato il programma degli interventi, che può ricomprendere anche interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo, da finanziare con le risorse di cui al comma 1 del medesimo articolo 3;

CONSIDERATO che il comma 3 del citato articolo 3, del suddetto decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla predetta legge n. 128 del 2004, stabilisce che “con apposita convenzione da stipulare, entro il termine di cui al comma 1, tra la Società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo Arcus S.p.A. , ed i Ministeri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinati i criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2” ed individua, pertanto, nella suddetta Società il soggetto incaricato della realizzazione del succitato programma degli interventi;

VISTO l’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, che prevede che per l’utilizzazione delle risorse da assegnare alla Società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo- Arcus S.p.A., ai sensi del comma 4 dell’articolo 60 della citata legge n. 289 del 2002, per l’anno 2005, continuano ad applicarsi, fino alla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto, le disposizioni di cui all’art. 3 del citato decreto-legge n. 72 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla predetta legge n. 128 del 2004;

VISTO l’articolo 3, comma 2, del menzionato decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il quale prevede che, fermo restando quanto disposto dalle norme richiamate nel comma 1 dello stesso articolo 3, per gli esercizi finanziari 2005 e 2006, un ulteriore due per cento, a valere sugli stanziamenti previsti per le finalità di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, è destinato a progetti di intervento rivolti ad agevolare o promuovere la conservazione o fruizione dei beni culturali e a favore delle attività culturali e dello spettacolo;

VISTO l’articolo 14 del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni nella legge 23 febbraio 2006, n. 51 che estende il disposto di cui al citato art. 3 comma 1 del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, anche all’anno 2006;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) ed in particolare l’art. 1, comma 606, con il quale si dispone che a valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella F allegata alla

medesima legge, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2006, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime;

CONSIDERATO che in virtù della suddetta legge n. 266 del 2005, gli stanziamenti destinati alla realizzazione delle opere strategiche di cui all'art. 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, per ciascuno degli anni del triennio 2006-2008 sono stati quantificati in 239.215.000 euro;

VISTI decreti del Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 7 luglio 2004, registrato alla Corte dei Conti il 2 agosto 2004, reg. n. 5, foglio n. 119, e in data 11 febbraio 2005, registrato dal medesimo organo di controllo il 23 marzo 2005, reg. 1, foglio n. 250, con i quali, ai sensi del menzionato art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 72 del 2004, convertito con modificazioni della citata legge n. 128 del 2004, sono stati approvati, rispettivamente il programma degli interventi relativi alla tutela, ai beni ed alle attività culturali ed allo spettacolo per l'anno 2004 e le relative modifiche;

VISTE le Convenzioni per la disciplina dei criteri e delle modalità per la realizzazione degli interventi di cui ai programmi approvati con i richiamati decreti interministeriali del 7 luglio 2004, dell'11 febbraio 2005, stipulate, ai sensi del comma 3 del citato articolo 3, del suddetto decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla predetta legge n. 128 del 2004, il 9 luglio 2004 e il 25 febbraio 2005, tra il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo- Arcus S.p.A. ed approvate con i decreti in data 30 luglio 2004 e 25 febbraio 2005 del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, registrati alla Corte dei Conti rispettivamente il 15 settembre 2004, reg. n. 5 foglio n. 269 e il 23 marzo 2005, reg. n. 1, foglio n. 251;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 19 aprile 2005, con il quale, ai sensi del sopracitato articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72,